



CITTA' DI VALDAGNO
(Vicenza)

Direzione Amministrativa e Servizi
Sezione Servizi al Cittadino
Ufficio Elettorale

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI
GIUDICI POPOLARI
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

SI RENDE NOTO:

- 1 - TUTTI I CITTADINI, UOMINI E DONNE, RESIDENTI NEL COMUNE CHE, NON ESSENDO ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RISPETTIVAMENTE DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 SONO INVITATI A ISCRIVERSI, ENTRO IL MESE DI LUGLIO NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI COMUNALI.
- 2 - I GIUDICI POPOLARI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
 - a) Cittadinanza italiana;
 - b) Buona Condotta Morale;
 - c) Godimento dei diritti civili e politici;
 - d) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - e) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - f) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello;
- 3 - NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:
 - a) I magistrati e in genere tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Valdagno, Lì 11/04/2017

IL CAPO SEZIONE
LO TAURO dott. Maria Alessandra